



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

Padova, 2 maggio 2025

**Al Consiglio di Disciplina
presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Padova**
consigliodisciplina@odcecpd.legalmail.it

E per conoscenza:
**Alla Presidente dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova**
dottoressa Chiara Marchetto
info@odcecpd.legalmail.it

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9/2019 - TRASMISSIONE DI SENTENZA DEFINITIVA –
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

Gentili Colleghi,

vi trasmetto in allegato la **sentenza della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Penale, emessa lo scorso 4 febbraio 2025** e depositata il 21 marzo 2025. Non essendo stata impugnata, la stessa è divenuta definitiva il 20 aprile 2025.

La sentenza si conclude con la mia **assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”** in relazione al capo di imputazione per il quale avevo presentato appello.

Ritengo opportuno riepilogare, per chiarezza, i principali passaggi della vicenda giudiziaria da cui ha avuto origine il procedimento disciplinare a mio carico, che con la presente vi chiedo di archiviare definitivamente.

Il giorno 10 aprile 2019 veniva pubblicato sulla rivista *L'Espresso* un articolo dal titolo: *“Tangenti Mose, sequestrato il tesoro di Giancarlo Galan”* ⁽¹⁾.

Il giorno seguente, 11 aprile 2019, esponenti del GICO della Guardia di Finanza di Venezia eseguivano un sequestro milionario nei miei confronti e in quelli dei miei soci Guido Penso e Paolo Venuti, sulla base di accuse di riciclaggio con aggravante della transnazionalità e dell'esercizio della professione. Le ipotesi riguardavano fondi ritenuti

¹ <https://lespresso.it/c/inchieste/2019/4/9/tangenti-mose-sequestrato-il-tesoro-di-giancarlo-galan/11193>



provenienti, da un lato, da evasione fiscale di un nostro cliente e, dall'altro, da presunte tangenti versate all'ex Presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan.

Lo *strepitus fori*, come imparai a chiamarlo, fu allora notevole e determinò l'apertura del procedimento disciplinare nei miei confronti, tuttora pendente.

Con **procedimento sommario, in assenza di informazioni approfondite**, sulla base dei soli atti della pubblica accusa e di un ampio fascicolo di articoli di stampa, i membri del Consiglio di Disciplina che vi hanno preceduto ritennero di sospendermi in via cautelare per ben **due anni e mezzo**.

Il processo penale si è aperto nel 2021.

All'udienza conclusiva del 16 febbraio 2023, **il Pubblico Ministero** ha chiesto la mia **assoluzione "perché il fatto non sussiste"** in relazione al primo capo di imputazione (riciclaggio internazionale di fondi da evasione fiscale), dando atto che la Guardia di Finanza non aveva dimostrato, nel dibattimento, la rilevanza penale dell'evasione contestata al nostro cliente. Quanto al secondo capo (riciclaggio di proventi di corruzione), è stata chiesta per me **l'assoluzione "per non aver commesso il fatto"**, essendo del tutto assente la prova della mia partecipazione ad atti di riciclaggio.

La sentenza emessa in quella stessa udienza – che è già stata prodotta in questo procedimento disciplinare – ha stabilito:

- **l'assoluzione "perché il fatto non sussiste"** in relazione al primo capo d'accusa;
- **il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione** in relazione al secondo capo.

Nella motivazione, tuttavia, comparivano affermazioni gravemente lesive della mia reputazione e dignità, riferite a me e ai miei soci, che descrivevano come effettivamente compiuti atti di riciclaggio. Essendo false e infondate, **ho scelto di non accontentarmi della prescrizione e ho proposto appello** limitatamente al secondo capo di imputazione, chiedendo l'assoluzione con formula piena.

L'appello si è concluso, dopo la **richiesta di pieno proscioglimento anche da parte della Procura di Venezia**, con la **sentenza del 4 febbraio 2025**, ora definitiva.

Ritengo opportuno riportarne la parte motivazionale:

*"Questo Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta assolutoria formulata dalla difesa con il proprio atto di appello e che ha avuto pieno avallo da parte della Procura Generale, laddove nella presente vicenda processuale **appaiono immediatamente enucleabili elementi in grado di sostenere l'adozione di una***



pronuncia assolutoria ex art. 129 comma 2 codice di rito ⁽²⁾, giacché le doglianze espresse dalla difesa sono fondate.

In estrema sintesi, ***difetta innanzitutto la prova che sul conto corrente denominato Memoria ⁽³⁾ siano mai passate somme ricollegabili alle attività corruttive poste in essere dall'ex presidente della Regione Veneto, come evincibile dalle deposizioni testimoniali acquisite in sede dibattimentale, soprattutto da quelle rese dagli operatori di polizia giudiziaria in forza al GICO della Guardia di Finanza di Venezia, i quali hanno dato atto di non aver trovato riscontro alcuno all'originaria ipotesi enunciata dalla pubblica accusa.***

Deve poi essere rimarcato come dall'esame ***della documentazione bancaria prodotta dallo stesso Pubblico Ministero all'udienza del 23.11.2023 avanti al giudice di primo grado e di cui si è già fatto cenno sia possibile desumere un dato temporale incontrovertibile che inficia l'assunto accusatorio, atteso che i bonifici che hanno concorso a formare la provvista del succitato conto corrente hanno avuto avvio nel 2002 per poi concludersi nell'anno 2006, mentre le contestazioni elevate dalla Procura della Repubblica lagunare nei riguardi di Giancarlo Galan hanno riguardato un periodo successivo, precisamente quello ricompreso tra il 22.07.2008 e l'anno 2011.***

Ad ulteriore conforto della tesi difensiva, sovengono altresì gli esiti delle ***intercettazioni ambientali*** disposte nel corso delle indagini preliminari nei locali prossimi allo Studio Penso, laddove dai colloqui captati ***non è dato mai percepire alcun riferimento ad operazioni di riciclaggio*** di somme di denaro che provenissero da tangenti.

Ancora, ***non deve sottacersi come le emergenze processuali abbiano escluso non solo che la titolarità del conto in questione fosse mai stata in capo anche all'odierno imputato, ma è altresì emerso come questi non abbia in nessuna occasione svolto qualsiasi tipo di attività sul conto corrente Memoria, come più sopra esplicitato.***

Alla luce di tali considerazioni non resta, pertanto, che adottare la decisione di cui al dispositivo. (...)

p. q. m.

² Nel corso di tutta questa vicenda, mio malgrado, ho dovuto apprendere numerose nozioni di procedura penale. Quella che qui intendo sintetizzare è la seguente: **prima del termine di prescrizione, un imputato deve essere assolto se la sua colpevolezza non è dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Dopo il decorso del termine di prescrizione, la regola sostanzialmente si inverte: l'imputato deve essere assolto nel merito solo se la sua innocenza risulta dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio; in caso contrario si dichiara il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.**

Nel mio caso, **la Corte d'Appello sta qui affermando che la mia innocenza era evidente al di là di ogni ragionevole dubbio.** E lo dimostra con argomentazioni chiare, inequivocabili, e ora **definitive.**

³ È il conto corrente (la faccio breve) del mio socio Paolo Venuti, sul quale, secondo le accuse ora cadute, sarebbero state riciclate le asserite tangenti.



Visti gli artt. 129 comma 2 e 605 cod. proc. pen.

*In riforma della sentenza del 16.02.2024 del Tribunale di Padova, appellata da PENSO Christian, **assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.***

Alla luce di tale sentenza **chiedo la definitiva archiviazione del procedimento disciplinare a mio carico.**

Desidero poi aggiungere una considerazione ulteriore.

L'intera vicenda giudiziaria e disciplinare dimostra – almeno nel mio caso, ma temo di non essere stato un'eccezione isolata – un **accanimento ingiustificato nella formulazione di accuse gravi, infamanti e professionalmente devastanti**, da parte della Guardia di Finanza prima e delle Procure di Venezia e Padova poi. Si pensi che negli atti istruttori - vediamolo oggi alla luce delle sentenze - è emerso che già dal 2016 il GICO aveva addirittura chiesto per me la custodia cautelare, richiesta respinta dei giudici veneziani.

Tale costruzione accusatoria ha prodotto un effetto valanga sui media, con numerosi articoli – nazionali e locali – che hanno contribuito a dipingere me e i miei soci come i **“mostri da prima pagina”**.

A questo clima si è accodato anche il Consiglio di Disciplina che vi ha preceduto, che, **con sorprendente superficialità e senza alcun reale approfondimento dei fatti, ha deciso una sospensione cautelare pesantissima, durata due anni e mezzo**, colpendo l'aspetto più vitale e identitario della nostra esistenza: il lavoro.

La sentenza che vi allego, oggi definitiva, **afferma** che l'accusa più grave e più esposta mediaticamente, **il presunto riciclaggio di tangenti, era del tutto priva di fondamento**, un impianto ricostruttivo che **un teste dello stesso GICO, in dibattimento, ha definito apertamente un “teorema”** sul quale **non si erano trovati riscontri**.

Credo di poter affermare, senza timore di smentita, che quelle accuse non nacquero da un errore, ma da una **costruzione consapevole di una istituzione dello Stato, fondata su presunzioni forzate e senza alcun fondamento nella realtà**.

Per questo, vi chiedo di riflettere – per il futuro – sull'opportunità di procedere sempre con **cautela e ponderazione** nei confronti di colleghi coinvolti in procedimenti giudiziari, **evitando di contribuire ad un clima di gogna e discredito prima che i fatti siano accertati**. Simili atteggiamenti, oltre a colpire **presunti innocenti**, non fanno che aggravare – anziché contenere – il discredito che ricade sull'intera categoria professionale.

Credo che sia importante che quanto accaduto non resti come episodio isolato, ma diventi **patrimonio permanente di attenzione e misura per l'intera istituzione**, anche oltre il mandato di chi oggi ne fa parte.



Infine, preso atto del **silenzio** e della **totale assenza di qualsiasi segno di attenzione** – non dico scuse o felicitazioni – **da parte dei membri del precedente Consiglio di Disciplina**, che pure avevano assunto una decisione tanto grave quanto infondata, **chiedo** se e in che modo l'attuale Consiglio di Disciplina o l'Ordine intendano **affrontare la questione dei 30 mesi di sospensione cautelare** che, alla luce delle sentenze definitive – seguite alle richieste di assoluzione di ben due Pubblici Ministeri – appaiono oggi **del tutto ingiustificati**.

Cordiali saluti.

Christian Penso